

ALLEGATO "B"
al Rep. n. 5934
Raccolta n. 3985



CLUB ALPINO ITALIANO

STATUTO CAI - SEZIONE DI PISTOIA - APS

Adeguato al D.Lgs. 3 luglio 2017 n° 117
Codice del Terzo Settore



Bertin

INDICE

Statuto del Club Alpino Italiano - Sezione di Pistoia APS

Titolo I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e durata

Art. 2 - Natura

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 - Scopi e attività

Art. 4 - Locali sede

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Art. 6 - Ammissione

Art. 7 - Quota associativa

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

Art. 9 - Dimissioni e trasferimenti

Art. 10 - Perdita della qualifica di Socio

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Art. 12 - Ricorsi

TITOLO III

SEZIONE

Art. 13 - Organi della Sezione

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

Art. 15 - Convocazione

Art. 16 - Partecipazione

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

Art. 18 - Deliberazioni

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizione e funzioni

Art. 20 - Durata e scioglimento

Art. 21 - Convocazione e modalità riunioni

PRESIDENTE

Art. 22 - Nomina e compiti del Presidente

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text around its perimeter, including "SEZIONE DI PISTOIA" and "CLUB ALPINO ITALIANO".A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Bertin", is located at the bottom right of the page.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art.23 - Compiti del Tesoriere

Art.24 - Compiti del Segretario

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – ORGANO DI CONTROLLO

Art.25 - Composizione e durata

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art.26 - Condizioni di eleggibilità

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art.27 - Commissioni, Scuole e Gruppi

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art.28 - Costituzione sottosezioni

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 29 - Patrimonio

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE – LIBRI SOCIALI - SCIoglimento

Art. 30 - Esercizio sociale

Art. 31 - Libri Sociali

Art. 32 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 33 - Tentativo di conciliazione

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano, alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore.

Abbreviazioni usate nel testo:

CAI - Club Alpino Italiano

APS - Associazione di promozione sociale

s.m.i. - successive modificazioni e integr.ni

CTS - Codice Terzo Settore (DL n.117/ 2017)

OTCO-Organismi Tecnici Centrali Operativi

OTTO-Organismi Tecnici Territoriali Operativi

CNSAS-Corpo Socc.so Naz.Alpino Speleo

STATUTO
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PISTOIA - APS
In sigla CAI - Sezione di Pistoia - APS

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in Pistoia, l'associazione denominata

"CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Pistoia - APS con sigla CAI - Sezione di Pistoia - APS" (operante con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS), di seguito chiamata Sezione o Associazione .

Essa è struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti.

E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una propria autonomia giuridica, organizzativa, funzionale e patrimoniale.

Si rapporta al Raggruppamento regionale del Club Alpino Italiano, Regione Toscana.

L'associazione ha durata illimitata.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 2 - Natura

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità, e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, nonché alle norme del Codice del Terzo Settore.

Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.

SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 3 - Scopi e attività

La Sezione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

La Sezione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale in favore dei propri associati e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, nonché di promozione e

Bertini

diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i, art. 5 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.);

2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f, art. 5 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.);
3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera K, art. 5 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.);
4. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (lettera e, art. 5 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.);
5. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative (lettera d, art. 5 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.);
6. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h, art. 5 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.);
7. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t, art. 5 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.);
8. attività di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni (lettera y, art. 5 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.);
9. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera z, art. 5 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.).

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi, bivacchi e palestre di arrampicata artificiale;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le sezioni consorelle e altre associazioni competenti sul territorio, compresi interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, scialpinistiche, sciescursionistiche, speleologiche, torrentistiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, di montagnaterapia e di quelle ad esse propedeutiche o conseguenziali, e ogni altra attività prevista dal CAI;
- d) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività di cui alla precedente lettera c, e di quelle ad esse propedeutiche o conseguenziali;
- e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con istruttori titolati e le varie scuole del CAI, per lo svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere c) e d);

- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano ed al recupero di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata;
- h) all'organizzazione di convegni, seminari, conferenze, ed altri eventi culturali e ricreativi sui temi della salvaguardia della montagna e del suo patrimonio ambientale e culturale;
- i) alla organizzazione, anche in collaborazione con altre Sezioni del Club Alpino Italiano, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, sciescursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, torrentistiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, di montagnaterapia, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- l) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica notiziari, periodici, annuari e altre pubblicazioni sezionali, in particolare il periodico sezionale denominato "Il Libro Aperto" del quale è editrice e proprietaria;
- m) alla manutenzione della sede dell'Associazione, e a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio in dotazione alla Sezione.

L'Associazione può esercitare l'attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, inclusa la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, nei limiti previsti dalla legge. funzionali al conseguimento dei propri scopi istituzionali

Le attività diverse dovranno essere preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo e menzionate nella relazione di missione annuale o annotate in calce al Rendiconto per cassa che ne deve documentare il carattere secondario e strumentale.

Art. 4 – Locali sede

Nei locali della sede della Sezione non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Gli stessi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

Bertini

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci della Sezione i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento delle attività sociali, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili nello svolgimento dell'attività programmata, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

I Soci hanno diritto di consultare nella sede sociale i Libri Sociali di cui all'art.15 del D.Lgs. n. 117 del 03.07.2017, previa richiesta al Presidente che non ha facoltà di consentire il rilascio di copie, né stralci dei singoli atti consultati.

Il diritto di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano compete ai soli Soci maggiorenni.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali, su apposito modulo, scaricabile anche on line. Se il richiedente è minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo. L'iscrizione è personale e non trasmissibile.

La domanda di ammissione presentata con le modalità di cui sopra e accompagnata dal pagamento della quota associativa, si intende accettata, salvo rigetto da parte del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile successiva alla presentazione della domanda. Nel caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve comunicare all'interessato, entro trenta giorni dalla delibera, la motivazione della decisione assunta di rigetto della domanda.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri del Gruppo Regionale CAI Toscana.

L'ammissione alla Sezione deve avvenire secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

Sia in sede di ammissione alla Sezione, sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale se in vigore, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico mediante accesso al Sito internet della Sezione;
- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme di cui alle precedenti lett. b), c), d), costituiscono la quota associativa che deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente. Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione delle quote associative annuali arretrate, nel limite delle annualità stabilite dal Regolamento CAI.

Il Socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni sociali.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Il diritto di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano compete ai soli Soci maggiorenni, secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture territoriali.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Al Socio possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in favore della Sezione, entro i limiti e condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Le spese sostenute dal Socio possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445, entro i limiti di importo stabiliti dal comma 4 art.17 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 9 – Dimissioni e trasferimenti

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi altra Sezione del Club Alpino Italiano.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuare contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale al sodalizio, avviene a cura della Sezione ricevente con procedura speciale del sistema informatico in dotazione alla Sede legale del CAI, ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza da parte dell'Ente stesso.

Art. 10 - Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come Socio benemerito.

Art. 11 – Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare approvato dal Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al Comitato Direttivo Centrale, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il Comitato Direttivo Centrale restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Tutti i provvedimenti disciplinari sono resi pubblici con affissione all'albo della Sezione per almeno quindici giorni.

Art. 12 – Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

SEZIONE

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, o, ricorrendone le condizioni di legge, l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- approva lo Statuto della Sezione e delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto stesso;
- elegge e revoca il Presidente della Sezione ove non decida di attribuire tale potere di nomina al Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, o l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- elegge e revoca i delegati alle Assemblee dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente Statuto;
- elegge e revoca la Commissione elettorale;
- approva i bilanci preventivi con i relativi programmi annuali e pluriennali della Sezione, i bilanci d'esercizio e la correlata relazione del Presidente;
- determina la quota associativa annuale e quella di ammissione, comprensiva della quota stabilita dall'Assemblea dei Delegati, nonché eventuali contributi a carico dei Soci;
- delibera l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli e/o diritti reali sugli immobili;
- delibera sulla fusione o scissione della sezione, sullo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio, nominando uno o più liquidatori;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, ricorrendo il caso ai sensi dell'art. 28 del CTS, la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli Organi della Sezione;

- revoca i componenti degli Organi nei casi di accertata situazione di decadenza prevista dall'art. 2382 del Codice Civile;
- delibera su ogni altra questione attribuita alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venti Soci aventi diritto di voto, purché inserita nell'ordine del giorno.

E' sempre escluso il voto per delega.

Art. 15 – Convocazione

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente su incarico del Consiglio Direttivo almeno **2** (due) volte l'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'anno precedente e 30 novembre per l'approvazione del Bilancio preventivo dell'anno successivo, nonché ricorrendone il caso la nomina delle cariche sociali. L'assemblea può inoltre essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale, del Comitato Direttivo Regionale, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno un decimo dei Soci maggiorenni della Sezione.

L'assemblea è convocata mediante affissione dell'avviso in Sezione almeno **20** (venti) giorni prima della data stabilita, e con avviso diretto ai Soci in forma elettronica e posto sul sito della Sezione, almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

Nell'avviso devono essere indicati: il luogo, la data e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare e deliberare.

Art. 16 – Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea dei Soci, sia in presenza che in modalità di videoconferenza, ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea.

I Soci minorenni possono assistere all'Assemblea ed esercitano il diritto di voto tramite chi esercita la responsabilità genitoriale.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

E' escluso il voto per delega.

E' ammesso il voto on-line per deliberazioni non attinenti l'elezione o la revoca degli Organi di cui al precedente art.13.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, nel caso di votazione

all'ordine del giorno, tre Scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipazione all'Assemblea e il diritto al voto dei singoli Soci.

Art. 18 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto. I soci che partecipano alla riunione in videoconferenza devono esprimere e certificare il proprio voto con e-mail all'indirizzo pistoia@cai.it. Tale facoltà è esclusa nei casi di votazione a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

La designazione va espressa su scheda segreta; è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

A pena di nullità della scheda, ogni Socio può esprimere un massimo di **7** (sette) preferenze per l'elezione del Consiglio Direttivo e un massimo **2** (due) preferenze per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Organo di Controllo.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni normative.

Le deliberazioni concernenti le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto devono essere approvate con la maggioranza dei **due terzi** dei Soci presenti in aula.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei **due terzi** dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine, non acquistano efficacia nei confronti di terzi se non dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di **tre quarti** dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.

I Consiglieri in carica non hanno diritto di voto nelle decisioni attinenti il Bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, e dei relativi programmi annuali e pluriennali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e di gestione ordinaria e straordinaria della Sezione e si compone di **9** (nove) componenti, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente ove l'Assemblea abbia deciso di conferirgli il potere di nomina.

Nomina inoltre il Vice Presidente, nonché il Tesoriere e il Segretario che, avendo natura prettamente tecnica, possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, e che pertanto in questo caso non hanno diritto di voto nel medesimo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo assolve in particolare alle seguenti specifiche funzioni:

- convoca l'Assemblea dei Soci;
- propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17;
- redige annualmente il Bilancio preventivo e consuntivo o il Rendiconto di cassa e approva la relazione del Presidente, e tutti i documenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- approva il programma annuale di attività dell'Associazione, sentite le Commissioni e Gruppi, e predispone quanto necessario per attuarlo;
- approva i Regolamenti interni;
- provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni;
- redige, collaziona e riordina le modifiche dello Statuto della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- delibera sullo svolgimento delle attività accessorie, secondarie e strumentali rispetto a quelle generali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- in assenza o impossibilità di titolari o qualificati sezionali incarica Soci, di comprovata esperienza e capacità, per lo svolgimento di attività programmate dalla Sezione;
- delibera la costituzione di nuove Sottosezioni con le modalità previste dal presente Statuto;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi Soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione

- del Socio;
- delibera sull'accettazione di donazioni e di legati. Qualora la Sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;
 - cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale, e dei regolamenti interni;
 - proclama i Soci venticinquennale e cinquantennali;
 - instaura e gestisce rapporti con gli Enti locali e la pubblica amministrazione per realizzare gli scopi statutari;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti l'attività della Sezione;
 - cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
 - adotta qualsiasi altra deliberazione consentita dalla legge e/o dal D.Lgs 117/2017, compresa l'assunzione di lavoratori dipendenti, e gli incarichi per prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto del disposto dell'art.17, comma 5, del suddetto decreto;
 - stabilisce i limiti e le condizioni per il rimborso ai Soci delle spese documentate sostenute nello svolgimento di attività svolta in favore della Sezione;
 - assegna fra i propri Soci incarichi retribuiti per collaborazioni occasionali ai propri Organi, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.Lgs, 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini del corretto e indispensabile svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 20 – Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica non più di **3** (tre) **anni** e sono rieleggibili consecutivamente ad eccezione del Presidente che può essere rieletto una sola volta. Successivamente il medesimo può essere nuovamente eletto trascorso un anno di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a **3** (tre) riunioni consecutive. Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti o successivi nel caso di rinuncia di quest'ultimo a ricoprire la carica con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi a meno della metà dei componenti originari si deve convocare con urgenza l'Assemblea per l'elezione dei Consiglieri mancanti. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti ovvero l'Organo di controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere e Segretario qualora nominati ai sensi del 3° comma dell'art. 19 del

presente Statuto, decadono alla scadenza del Consiglio direttivo che ha provveduto alla loro nomina.

Art. 21 - Convocazione e modalità riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, o dal consigliere anziano, o a richiesta di un terzo dei consiglieri, almeno **4** (quattro) **volte l'anno**, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, inviato almeno **5** (cinque) **giorni** prima della riunione, anche per posta elettronica, fatti salvi i casi di urgenza comprovati dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute di persona o in modalità di videoconferenza e sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi, dal Consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, sia di persona che in videoconferenza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all'uopo designato, e sono approvati dal Consiglio Direttivo e sottoscritti nella seduta successiva dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti ha facoltà consultati.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI, i Soci che fanno parte degli Organi e Commissioni Centrali o Regionali del CAI, i responsabili delle Commissioni e dei Gruppi Sezionali e gli ex Presidenti dell'Associazione. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

PRESIDENTE

Art. 22 – Nomina e compiti del Presidente

Il Presidente della Sezione è nominato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo nel caso di specifica volontà assembleare.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato un'anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a **3** (tre) **anni** sociali completi.

Il Presidente ha i poteri di rappresentanza legale della Sezione che può

delegare ad altro componente del Consiglio Direttivo con il consenso del Consiglio stesso.

Le limitazioni del potere di rappresentanza attribuito a un membro del Consiglio Direttivo non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente ha la firma sociale e assolve alle seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- presenta all'Assemblea dei Soci il Bilancio preventivo e il programma delle attività annuali approvato dal Consiglio Direttivo;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile, anche se convocata in videoconferenza.

Il Presidente è rieleggibile consecutivamente per un solo mandato. Lo stesso potrà essere rieletto trascorso almeno un anno dalla cessazione della carica.

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 23 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione, firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente anche mediante procedure on-line.

Art. 24 – Compiti del Segretario

Il Segretario, coadiuvato dai collaboratori Soci individuati dal Presidente, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo Organo, sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25 – Composizione e durata

Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina dell'Organo di Controllo, il controllo della gestione della Sezione è affidata ad un Collegio dei Revisori dei Conti.

A) Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione.

Il Collegio è costituito da almeno **3 (tre) componenti**, Soci maggiorenni con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi, dotati di appropriata preparazione ed esperienza.

Finitem

Essi durano in carica **3 (tre) anni** e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio.

I componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci, con facoltà di fare inserire a verbale le proprie osservazioni.

E' compito dei Revisori dei Conti:

- l'esame del Bilancio consuntivo e del Bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione, delle Sottosezioni e dei Gruppi sezionali;
- la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo;
- riunirsi almeno ogni **3 (tre) mesi**, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

Il Collegio può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

B) Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea dei Soci procede alla nomina dell'**Organo di Controllo (ODC)**, anche monocratico, che, in ottemperanza all'art. 30 CTS, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n° 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'ODC esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS.

L' Organo di controllo, se collegiale, si compone di **3 (tre)** membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, eletti dall'Assemblea tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice Civile, e di cui almeno uno iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Essi esercitano le funzioni ad essi attribuiti dalla legge, durano in carica **3 (tre) anni** e sono rieleggibili.

L' Organo di Controllo, qualora non monocratico, elegge il Presidente scegliendolo tra i propri componenti effettivi iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute dell'Organo.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del CTS la Revisione legale dei conti.

È compito dell'Organo di Controllo:

a) l'esame del Bilancio consuntivo e del Bilancio di previsione della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;

- b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili ed amministrativi della Sezione, Sottosezioni. Commissioni e Gruppi sezionali;
- c) la vigilanza sul rispetto delle finalità dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;
- d) attestare che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge, e che lo stesso documento dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo;
- e) convocare l'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili e amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo;
- f) procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali;
- g) assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee dei Soci;
- h) riunirsi almeno ogni **3 (tre) mesi**, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art. 26 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci maggiorenni con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano iscritti all'associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni di legge, esclude l'attribuzione e l'erogazione al Socio, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali del CAI, nonché quanti ricoprano cariche politiche o svolgano incarichi politici.

TITOLO V

COMMISSIONI, SCUOLE E GRUPPI

Art. 27 – Commissioni, Scuole e Gruppi

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specificatamente definiti in un regolamento approvato dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico -

organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale approvato dal Consiglio Direttivo, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso.

I responsabili di queste strutture sono tenuti a relazionare annualmente il Consiglio Direttivo sulle attività svolte e sui progetti e programmi futuri.

E' vietata la costituzione di gruppi che comprendano non Soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 28 – Costituzione Sottosezioni

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni; la Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'Assemblea dei delegati del CAI. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.

La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

La Sottosezione ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII

PATRIMONIO

Art. 29 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esso è indivisibile ed è costituito dai beni mobili e immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altro bene o somma che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari. Il patrimonio delle Sottosezioni è parte integrante del patrimonio della Sezione.

Le entrate sociali sono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti dalla gestione dei rifugi e dalle altre iniziative assunte dalla Sezione; dai contributi di Soci benemeriti e di Enti pubblici e privati; da donazioni e lasciti e da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, dipendenti e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di

recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE - LIBRI SOCIALI - SCIOGLIMENTO

Art. 30 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti o dell'Organo di Controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il Bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno **15** (quindici) **giorni** antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal Bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Art.31 – Libri Sociali

L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del D.Lgs. 117/17, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno **15** (quindici) **giorni** al Presidente.

Art.32 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'Assemblea dei Soci, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni CAI, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.

Tutto quanto sopra, comunque, su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore, e comunque nel rispetto e ferma l'applicazione di ogni normativa imperativa e/o inderogabile.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art. 33 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le

controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed Organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34 - Rinvio alle norme del Club Alpino italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

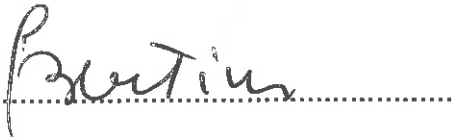
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal CTS, ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione, nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del CAI.

Il su-esteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Pistoia del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 29 novembre 2024.

Il Presidente della Sezione 

Il Presidente dell'Assemblea 



Certifico io sottoscritto Dottor *Federico Venturini*, Notaio residente in Pistoia ed iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia su supporto informatico - composta da numero ventidue facciate, compresa la presente - è conforme all'allegato "B" allegato all'originale analogico conservato nella mia raccolta (verbale di assemblea del 29 novembre 2024 Repertorio n. 5931/3985 registrato a Pistoia il 3 dicembre 2024 al n. 7255/1t), firmato a norma di legge.

Pistoia, tre dicembre duemilaventiquattro

Firmato digitalmente da Federico Venturini Notaio